

obbligazione, oltre interessi maturati.

Le obbligazioni della predetta emissione godono degli stessi diritti delle precedenti, hanno durata fino al 1° ottobre 1953 e valore nominale di lire 1.000 ciascuna e fruttano, a partire dal 1° ottobre 1939, l'interesse del 5% pagabile semestralmente al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno: - il loro rimborso avverrà alla pari mediante estrazioni a sorte semestrali.

Il Direttore Generale ricorda inoltre che gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli Enti morali sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente anche in deroga di disposizioni di legge, regolamenti e degli statuti generali o speciali.

Il Direttore Generale comunica quanto sopra al Consiglio per la ratifica.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato Permanente, ratifica il suddetto provvedimento.

e - Applicazione di un diritto di esame a favore dell'Istituto in oc,